



Prot. n. e data (vedi signature)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Servizio di psicologia scolastica – A.S. 2026/2027

TITOLO I - CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente Capitolato disciplina le condizioni tecniche e organizzative per l'affidamento del servizio di psicologia scolastica dell'ITIS “Q. Sella”, distinto dal progetto di Peer Education. Il servizio è finalizzato alla prevenzione del disagio, alla promozione del benessere, all'ascolto e al sostegno delle situazioni di fragilità in ambito scolastico.

Art. 2 - Durata

Il servizio decorre dalla stipula del contratto e termina il 30 giugno 2027, salvo eventuale anticipata conclusione per esaurimento del monte ore autorizzato.

Art. 3 - Destinatari e luoghi

Destinatari sono prioritariamente gli studenti dell'Istituto e, in relazione ai bisogni rilevati, le famiglie e il personale scolastico. Le attività si svolgono presso la sede centrale e la succursale dell'ITIS “Q. Sella” e, se autorizzato, anche a distanza per attività compatibili.

TITOLO II - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Art. 4 - Prestazioni richieste

- sportello di ascolto psicologico individuale;
- consulenza a docenti e famiglie;
- osservazioni/interventi nei gruppi classe, se concordati;
- supporto ai referenti e ai coordinatori di classe;
- incontri informativi o formativi coerenti con le finalità del servizio;
- monitoraggio e relazione finale in forma aggregata e non identificativa

Art. 5 - Modalità organizzative

Il servizio sarà svolto presso le sedi dell'Istituto indicate dall'Amministrazione, secondo un calendario concordato tra l'Istituto e l'operatore economico affidatario, in relazione alle esigenze organizzative e alle



Istituto Tecnico Industriale Statale "Q. Sella"

13900 BIELLA



SEDE CENTRALE - VIA F.lli RÖSSELLI, 2 TEL. 015 85.56.811 FAX 015 85.56.870

PEO: BITF01000Q@istruzione.it PEC: BITF01000Q@pec.istruzione.it

C. F. 81024080020 Web: www.itis.biella.it

SUCCURSALE CITTÀ DEGLI STUDI C.so G. PELLA, 4 – BIELLA TEL. 015 40.32.13 FAX 015 40.17.20

Organizzazione con sistema di gestione certificato da CERTIQUALITY secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015
Certificato numero 1167 QM settore Ea34

attività previste dal servizio di psicologia scolastica. Le giornate e gli orari di svolgimento delle attività saranno concordati con il referente individuato dall'Istituto, tenendo conto delle esigenze degli studenti, delle famiglie e del personale scolastico e della disponibilità del professionista individuato per l'esecuzione del servizio. Le prestazioni dovranno essere svolte personalmente dal professionista indicato dall'operatore economico in sede di partecipazione e in possesso dei requisiti professionali previsti dall'Avviso. Eventuali sostituzioni del professionista individuato potranno avvenire esclusivamente per motivate esigenze e previa autorizzazione dell'Istituto. Il professionista sostituto dovrà essere in possesso dei requisiti professionali richiesti e di qualificazione ed esperienza almeno equivalenti a quelle del professionista originariamente indicato. Ogni attività svolta dovrà essere registrata ai fini amministrativi mediante apposita documentazione recante almeno la data, la durata e la tipologia generale della prestazione effettuata, senza riportare informazioni cliniche, dati personali non necessari o contenuti coperti dal segreto professionale. L'organizzazione del servizio dovrà garantire il rispetto dell'autonomia professionale dello psicologo, del segreto professionale, delle disposizioni deontologiche e della normativa in materia di protezione dei dati personali. L'Istituto potrà verificare la regolare esecuzione del servizio sotto il profilo organizzativo e amministrativo, senza interferire nell'autonomia tecnico-professionale dello psicologo. Le attività potranno essere svolte, ove previamente autorizzate dall'Istituto e compatibili con la natura della prestazione, anche mediante modalità a distanza.

Art. 6 - Monte ore e valore

Il monte ore massimo complessivo del servizio è stabilito in 150 ore per il periodo compreso tra la data di perfezionamento del contratto e il 30 giugno 2027. Il valore massimo stimato dell'affidamento è pari a € 6.750,00, corrispondente a un massimo di 150 ore di servizio al valore unitario di € 45,00/ora oltre IVA e ogni altro onere previsto dalla normativa applicabile. Il corrispettivo sarà riconosciuto esclusivamente per le ore effettivamente svolte, autorizzate e documentate secondo le modalità stabilite dall'Istituto. L'Istituto non assume alcun obbligo di utilizzare integralmente il monte ore massimo previsto e il pagamento sarà effettuato esclusivamente in relazione alle prestazioni effettivamente rese e regolarmente verificate. Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto del limite massimo di spesa autorizzato dall'Istituto.

Art. 7 - Cofinanziamento

Il servizio è sostenuto con risorse proprie dell'Istituto e con contributi o cofinanziamenti esterni. L'operatore economico affidatario assicura, su richiesta dell'Istituto, una rendicontazione separata delle ore riferibili alle diverse fonti di finanziamento, nel rispetto della riservatezza e del segreto professionale.



TITOLO III - REQUISITI E OBBLIGHI

Art. 8 - Requisiti professionali

Il servizio potrà essere affidato a un professionista singolo, studio associato, società, ente o altro operatore economico ammesso dalla normativa vigente.

Lo psicologo individuato per l'esecuzione del servizio dovrà possedere i seguenti requisiti:

- laurea in Psicologia;
- abilitazione all'esercizio della professione;
- iscrizione alla Sezione A dell'Albo degli Psicologi;
- adeguata copertura assicurativa professionale;
- assenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi con l'Istituto;
- esperienza professionale in ambito scolastico per almeno due annualità;
- esperienza nello svolgimento di attività di supporto psicologico, ascolto e prevenzione del disagio rivolte a studenti, famiglie o personale scolastico, in ambito scolastico, per almeno due annualità.

Art. 9 - Deontologia e incompatibilità

Il professionista rispetta il Codice deontologico, evita conflitti di interessi e non utilizza la relazione instaurata nel servizio scolastico per promuovere rapporti professionali privati incompatibili con l'incarico. L'operatore economico affidatario garantisce che il professionista incaricato rispetti il Codice deontologico degli psicologi e la normativa professionale applicabile.

Art. 10 - Sicurezza

L'operatore economico affidatario rispetta le disposizioni di sicurezza dell'Istituto. Trattandosi di prestazioni prevalentemente intellettuali, gli eventuali rischi interferenziali saranno valutati in relazione alle concrete modalità di esecuzione.



TITOLO IV - PRIVACY E DOCUMENTAZIONE

Art. 11 - Protezione dei dati e consenso

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale. Per gli studenti minorenni l'accesso ai colloqui individuali è subordinato alle forme di informazione e consenso previste dalla normativa e dalle procedure dell'Istituto.

Art. 12 - Relazioni e monitoraggio

Il professionista redige, con periodicità concordata e comunque a conclusione del servizio, una relazione sintetica sulle attività svolte e sugli esiti generali, senza dati identificativi e senza contenuti coperti da segreto professionale.

TITOLO V - RAPPORTO ECONOMICO E CONTROLLI

Art. 13 - Pagamenti e tracciabilità

La liquidazione avviene sulla base delle ore effettivamente svolte e validate, previa documentazione fiscale e nel rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 136/2010.

Art. 14 - Controlli e inadempienze

L'Istituto può verificare la regolare esecuzione delle prestazioni sotto il profilo organizzativo, amministrativo e contrattuale, nel rispetto dell'autonomia professionale e del segreto dello psicologo. Costituiscono inadempienze, tra l'altro, assenze ingiustificate, mancata esecuzione delle attività concordate, violazione della riservatezza, perdita dei requisiti e rendicontazione non veritiera.

Art. 15 - Risoluzione

L'Istituto può procedere alla risoluzione anticipata del contratto nei casi previsti dalla legge e per grave o reiterato inadempimento, violazione degli obblighi deontologici o di riservatezza, perdita dei requisiti o violazione degli obblighi di tracciabilità.

Art. 16 - Rinvio e foro competente

Per quanto non previsto si applicano il Codice civile, il D.Lgs. 36/2023, il D.I. 129/2018 e le altre norme vigenti applicabili. Per le controversie è competente il Foro di Biella, fatte salve le competenze inderogabili di legge.